

Consiglio Notarile
Bergamo

Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
Bergamo

Ordine degli Ingegneri
Bergamo

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
Bergamo

Collegio dei Geometri e Geometri
laureati
Bergamo

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari
laureati
Bergamo

Collegio dei Periti Industriali e Periti
Industriali laureati
Bergamo

OGGETTO: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2018 è prevista la pubblicazione del comunicato dell'Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l'aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni colturali nell'anno 2018.

L'aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell'anno 2018, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Come consultare gli aggiornamenti - Gli elenchi delle particelle aggiornate¹ sono disponibili sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere consultati presso l’albo *on line* del Comune di competenza, nonché presso la sede della dell’Ufficio Provinciale - Territorio sito in Bergamo - Largo Belotti 3, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 12.30.

In caso di incoerenza - I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.

I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato dell’Agenzia di cui sopra, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

Si chiede cortesemente di divulgare la presente comunicazione ai propri iscritti.

Un cordiale saluto

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Antonino Lucido
(Firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

¹ Gli elenchi, per ogni particella, riportano gli identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità culturale catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente.